

APRILE 2009

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita i termini di seguito definiti hanno il significato appresso indicato:

“Nuova Tecnodelta” significa sia la ragione sociale che gli incaricati che agiscono in nome e per conto della Nuova Tecnodelta.

“Acquirente” significa una qualsiasi persona, società o ditta che ordini beni dalla Nuova Tecnodelta, sia in forza di un contratto di vendita sia di un accordo di vendita.

“Ordine” significa la richiesta verbale o scritta dell’acquirente per la fornitura di merce e/o servizi, sia in forza di un contratto di vendita sia di un accordo di vendita.

“Beni” significa tutti gli articoli o prodotti ordinati dall’acquirente e forniti dalla Nuova Tecnodelta, siano essi stati venduti all’acquirente o meno.

“Servizi” significa tutte le altre voci addebitabili ad esclusione dei beni come sopra definiti.

“Accordo di Vendita” significa un contratto in base al quale Nuova Tecnodelta fornisce beni e/o servizi all’acquirente, nel quale sia previsto il rinvio dell’effettivo pagamento e del trasferimento della proprietà degli stessi a una data futura (stabilita o meno).

Per “Conferma d’ordine” s’intende il documento emesso dalla Nuova Tecnodelta a fronte di un ordine proposto dall’acquirente e riportante tutti i termini contrattuali precedentemente concordati.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni si applicano a tutti i contratti di vendita stipulati con la Nuova Tecnodelta e, salvo diverso accordo scritto con la Nuova Tecnodelta, sostituiscono ogni altra condizione e/o disposizione proposta dall’Acquirente.

2. CONSEGNA E TRASPORTO

I beni saranno generalmente spediti tramite Trasportatori convenuti con l’Acquirente. Le condizioni di trasporto sono quelle indicate nelle conferme d’ordine regolarmente emesse da Nuova Tecnodelta a fronte degli ordini clienti ricevuti.

3. ORDINI

Gli ordini si intendono accettati solo a seguito di conferma scritta da parte di Nuova Tecnodelta.

Tutti gli ordini correttamente evasi da Nuova Tecnodelta e rispetto ai quali sia stata successivamente convenuta per iscritto la restituzione per l’accredito da parte della

Nuova Tecnodelta saranno soggetti ad oneri di gestione e trasporto pari ad un minimo del 30% del valore delle merci restituite.

4. VALIDITA' PREZZI, LISTINI E CONDIZIONI

Tutti i beni e/o servizi verranno fatturati ai prezzi ed alle condizioni contrattuali in vigore al momento della consegna e preventivamente comunicate dalla Nuova Tecnodelta a mezzo conferma d'ordine (salvo diverso accordo scritto stipulato tra le parti). **La Nuova Nuova Tecnodelta si riserva inoltre di variare tali prezzi, listini, e condizioni previo preavviso di almeno quattro settimane.**

5. MODALITA' DI PAGAMENTO

- a) La Nuova Tecnodelta si riserva di stipulare un contratto o contratti di vendita solo con quegli Acquirenti che abbiano presentato garanzie bancarie soddisfacenti. La Nuova Tecnodelta fornirà i beni e/o servizi indicati nell'ordine emesso dall'Acquirente che provvederà al pagamento degli stessi nei termini concordati (essendo inteso che tale termine costituisce una condizione essenziale del contratto di vendita) od a ogni altra scadenza concordata per iscritto con la Nuova Tecnodelta.
- b) Salvo diverso accordo per iscritto fra le parti, tutti gli importi dovuti devono venire pagati per intero e tempestivamente alla scadenza, essendo inteso fra le parti che l'Acquirente si impegna ad effettuare il pagamento in favore della Nuova Tecnodelta per tutti i beni e/o servizi forniti, senza la facoltà di applicare ritenute rispetto ad eventuali pretese o rivendicazioni, a meno che la validità e l'ammontare delle stesse siano preventivamente riconosciuti per iscritto da parte della Nuova Tecnodelta. Salvo specifici accordi in merito a pagamenti ritardati, stipulati per iscritto con la Nuova Tecnodelta, tutti gli importi in sofferenza verranno sottoposti ad interessi di mora al tasso ufficiale di legge, essendo pacifico che l'ammontare di tali interessi verrà addebitato successivamente. Qualora il cliente non sia in regola con il pagamento delle fatture la Nuova Tecnodelta si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione degli ordini precedentemente confermati.

6. RISCHI E TRASFERIMENTO DI TITOLO

- a) I beni forniti in virtù di un contratto di vendita rimarranno di proprietà della Nuova Tecnodelta fino al saldo finale, da parte dell'Acquirente, del prezzo dovuto per i beni in questione, così come per tutti gli altri beni che dovranno in futuro venire forniti dalla Nuova Tecnodelta ma rispetto ai quali il pagamento è già dovuto, essendo inteso fra le parti che il rapporto commerciale fra di esse esistente è fondato sul presupposto che **la proprietà dei beni non si trasferisca all'Acquirente fino al saldo finale di cui sopra.**
- b) Nel periodo compreso fra la consegna dei beni all'Acquirente ed il saldo finale di cui al precedente punto a):
 - (I) L'Acquirente rimarrà in possesso dei beni in veste di agente fiduciario e depositario in garanzia della Nuova Tecnodelta e si impegna a stoccare i beni in questione separatamente dalla merce dell'Acquirente stesso o di terzi, impegnandosi, inoltre, ad assicurare che i beni trattenuti in deposito siano adeguatamente stoccati, protetti, assicurati ed identificati quali proprietà della Nuova Tecnodelta, essendo comunque inteso che l'Acquirente avrà la facoltà di rivendere e/o sfruttare i beni in questione nello svolgere la propria attività ordinaria.
 - (II) La Nuova Tecnodelta si riserva di disporre dei beni in questione, dando all'Acquirente preavviso di almeno 8 giorni dell'intenzione di esercitare tale facoltà.

- (III) La Nuova Tecnodelta si riserva di richiedere, al proprio insindacabile giudizio, la restituzione dei beni, e nel caso in cui l'Acquirente non si adegui a tale richiesta, di accedere ai locali dell'Acquirente e/o di ogni eventuale terzo, al fine di riprendere possesso dei beni in questione.
- (IV) Nel caso in cui l'Acquirente abbia alienato i beni in qualunque modo, dovrà corrispondere alla Nuova Tecnodelta il prezzo ricevuto per tale alienazione, fino a concorrere all'importo dovuto alla Nuova Tecnodelta.
- (V) Su richiesta, l'Acquirente dovrà trasferire alla Nuova Tecnodelta tutti i diritti opponibili nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica che sia entrata in possesso dei beni forniti dalla Nuova Tecnodelta.
- (VI) Nel caso di recupero od alienazione dei beni da parte della Nuova Tecnodelta, non verrà tenuto conto alcuno di qualunque plusvalore rispetto al prezzo di acquisto.
- (VII) Salvo quanto sopra disposto, l'Acquirente potrà disporre dei beni solo previo il consenso scritto da parte della Nuova Tecnodelta.
- (VIII) L'Acquirente non potrà costituire in pegno o proporre a garanzia per qualunque genere di debito, i beni che rimangono di proprietà della Nuova Tecnodelta; nel caso comunque in cui l'Acquirente dovesse violare la presente disposizione, tutti gli importi dovuti dall'Acquirente alla Nuova Tecnodelta saranno ritenuti immediatamente esigibili e pagabili (salvo il diritto della Nuova Tecnodelta di richiedere ogni maggiore danno).
- c) Nel caso di mancato pagamento alla data di scadenza, la Nuova Tecnodelta si riserva di recuperare i beni forniti, senza preavviso, dall'Acquirente o da qualunque terzo che li detenga in nome e/o per conto dell'Acquirente.
- d) Nel caso in cui l'Acquirente dovesse incorrere in insolvenza, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione controllata rispetto a tutto o parte dei propri cespiti, e/o liquidazione volontaria, il diritto al possesso dei beni forniti derivante in virtù di un qualunque contratto di vendita, si riterrà estinto di pieno diritto e la Nuova Tecnodelta, e per essa, i propri incaricati ed agenti, potranno avvalersi della facoltà di recuperare i beni, ed a tal fine, potranno accedere ai locali, terreni ed edifici dell'Acquirente, nei quali essi si trovino o appaiano di trovarsi.

7. GARANZIA, VALIDITA' E PRETESE

- a) Il venditore adotta ogni ragionevole precauzione per assicurare che i tutti i beni siano almeno "pezzi di ricambio di qualità corrispondente" ai sensi dell'articolo art.1 comma 1 u) ovvero pezzi di ricambio originali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 t) del Regolamento CE n.1400/2002. Il contratto di vendita e le garanzie concernenti il prodotto sono quelle previste dalla direttiva 1999/44/CE (recepito dalla articolo 1519-quater del Codice Civile). Il venditore è pertanto responsabile nei confronti dell'acquirente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e rispetto alle caratteristiche tecniche e di applicabilità riportate sul catalogo. Il venditore è inoltre responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene (data del documento di spedizione). L'acquirente decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
- b) In caso di lamentela, i beni unitamente a tutti i dettagli dell'applicazione e dell'uso degli stessi dovranno quindi essere restituiti alla Nuova Tecnodelta per essere attentamente esaminati. Qualora venisse accertato un difetto attribuibile unicamente a materiali e/o lavorazione difettosi, la Nuova Tecnodelta sarà responsabile, unicamente ed a propria discrezione, per la riparazione o sostituzione gratuita dei beni . Non saranno ammesse

richieste di risarcimento per manodopera, spese aggiuntive e/o danni, senza il consenso scritto di Nuova Tecnodelta. Mentre viene adottata ogni ragionevole precauzione per assicurare che le informazioni contenute nei cataloghi, negli elenchi delle applicazioni, nelle brochure, negli opuscoli e supplementi siano corrette, il venditore declina ogni responsabilità in caso di errori o descrizioni imprecise, o di danni dagli stessi derivanti. E' inoltre richiesto che l'Acquirente che abbia in essere proprie procedure di Ispezione, Controllo e Assicurazione Qualità, nel caso di un difetto, effettui accurate indagini sulla natura e sui dettagli dello stesso prima di sottoporlo alla Nuova Tecnodelta. Non è ammesso il rinvio del pagamento delle fatture né effettuare detrazioni dalle stesse senza il consenso scritto della Nuova Tecnodelta, a seguito di una qualsiasi pretesa di risarcimento.

- c) L'acquirente che sia parte a un qualsiasi Contratto di Vendita lo stipulerà a condizione che nessuna pretesa derivante da asserite mancate consegne (siano esse totali o parziali) potrà essere fatta valere a meno che non venga notificata entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell'acquirente del relativo Avviso. La notifica della pretesa entro il suddetto termine costituirà una condizione sospensiva per l'avanzamento di una qualsiasi richiesta di risarcimento.

8. DOCUMENTAZIONE

Tutti i documenti ed il materiale stampato recanti il nome, i marchi o il logo della Nuova Tecnodelta non potranno essere utilizzati per alcuno scopo tranne quello per il quale erano stati originariamente forniti senza l'espresso consenso scritto della Nuova Tecnodelta.

9. IMBALLI

Nel caso in cui la Nuova Tecnodelta esegua imballaggi personalizzati per conto dell'Acquirente, quest'ultimo sarà ritenuto responsabile per il pagamento dell'intero stock giacente di detti imballaggi conseguente ad una eventuale perdita di clientela e/o di mercato oppure alla Sua incapacità a ritirare lo stock o parte di esso entro un periodo superiore ai 3 mesi. La Nuova Tecnodelta fatturerà al costo detto stock, essendo inteso che tale fattura sarà sottoposta ai termini di pagamento concordati tra le parti.

10. ASSICURAZIONE

Qualora i beni siano sotto ogni aspetto di proprietà della Nuova Tecnodelta ma siano in possesso dell'acquirente, il rischio relativo agli stessi sarà a carico dell'acquirente che li dovrà assicurare per il loro pieno valore siano essi in suo diretto possesso o in possesso di una qualsiasi persona che agisca in nome o per suo conto. In caso di perdita o danni ai beni, l'acquirente dovrà restituire tempestivamente alla Nuova Tecnodelta tutti gli importi ricevuti dall'assicurazione e relativi agli stessi. Tale copertura assicurativa dovrà garantire l'integrale risarcimento dell'intero ammontare della perdita o dei danni in questione, a prescindere da eventuali franchigie, clausole di autoassicurazione od altre disposizioni simili da polizza.

11. FORZA MAGGIORE

La Nuova Tecnodelta non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile nei confronti dell'acquirente in caso di perdite derivanti dalla ritardata, ostacolata o impedita consegna di beni e/o servizi a causa di circostanze al di là del controllo della Nuova Tecnodelta.

12. DIRITTO ED ELEZIONE DI FORO

Il presente contratto è regolato in base alle norme del Diritto Italiano. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in merito all'esecuzione del presente contratto il Foro convenuto sarà quello di Asti.

Nel caso di controparti Extra CEE, le controversie saranno sottoposte ad arbitrato dinanzi alla Camera Arbitrale del Piemonte.

NUOVA TECNODELTA SPA